



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

26. Benche con diversi &c. Prohibitio extrahendi ab Alma Urbe Statuas  
marmoreas & cujuscumque metalli, gemmas, tabulas pictas, & alia  
pretiosa, cum aliis Ordinationibus.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

XXV.

## EDICTUM

Licentiam coercens eorum, qui Vestibus, seu Saccis piarum Sodalitatum abutuntur cum aliis ordinationibus.

*Gio: Domenico del titolo di Santa Anastasia, della S. R. C. Prete Card. Parracciani, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale & c.*

**L**A Santità di Nostro Signore volendo provvedere all'inconvenienti, che potrebbero causarsi da quelli, che vanno vestiti con Sacchi delle Compagnie, e particolarmente, se hanno il viso coperto, inerendo agli Editti altre volte emanati dal nostro Tribunale, particolarmente sotto li 20. Marzo 1674., e 25. Marzo 1682. Ordina, ed espressamente comanda, che nessuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione possa in alcun tempo andar vestita con sacco sola, o accompagnata, tanto dentro, che fuori le Mura di Roma, se non con le Compagnie, e Confraternite senza separarsi da esse sotto pena di cento scudi, e di tre tratti di corda, ed altre pene a nostro arbitrio secondo la qualità delle persone.

L'istessa proibizione con le medesime pene vuole Sua Santità, che s'estenda à quelli, che si fanno pubblicamente la disciplina à sangue, detti volgarmente *i Betturi*, quali parimente dovranno andare uniti con le Compagnie, però con sacco modesto in segno di penitenza, e senza vanità alcuna, si ne facchi, che nelle discipline o in altro, che possa recare scandalo al Popolo ne' giorni Santi.

In altro proibisce à quelli, che sotto pretesto di Poveri vergognosi domandano la limosina, che non possano vestirsi parimente de' sacchi sudetti, nè andar coperti nel viso, per non essere conosciuti sotto le pene sudette. Dalle quali proibizioni s'eccezzano quelli, che per sussidio delle Compagnie, e Luoghi Pii haveranno da Noi la licenza d'andar questuando, purché vadino col viso scoperto, con la Cassetta, o Buissolotto ferrato, e col segno di Cercanti.

Finalmente d'ordine espresso della Santità Sua si comanda à tutte le Compagnie di quest'Alma Città, & à ciascheduno di esse di non far Processione alcuna di notte, molto meno nel Giovedì, e Venerdì della Settimana Santa sotto la pena di scudi 50. alli Guardiani, & alli Officiali, & altre pene à nostro arbitrio. Volendo, che la pubblicazione del presente Editto nelli luoghi soliti habbia forza, come se fosse personalmente intimato. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo di 23. Marzo 1720.

G. D. Card. Vicario.

*N. A. Canonico Cuggiò Segr.*

Edicta, Decreta, Monitoria, Sententia, & Mandata memorabilia Eminentiss. & Reverendiss. D. Cardinalis S. R. E. CAMERARII,

*Juxta temporis seriem disposita.*

## PROHIBITIO

Extrahendi ab Alma Urbe Statuas marmoreas & cujuscumque metalli, gemmas, tabulas pictas, & alia pretiosa, cum aliis ordinationibus.

*Gio: Batista Spinola Diacono Cardinale di S. Cesareo della S. R. C. Camerlengo.*

**B**Enche con diversi Editti publicati, e proibizioni fatte in diversi tempi da Cardinali Camerlenghi nostri Predecessori, sia stato proibito l'estrarre, e fare estrarre da quest'Alma Città di Roma, e dallo Stato Ecclesiastico figure, Statue, antichità, ornamenti, e lavori, si di marmo, che di metallo, e d'altre pietre preziose senza loro, e nostra licenza, non dimeno essendoci venuto à notizia, che da diverse Persone sotto varii pretesti, e modi anche fraudolenti siaprocurata, e procurarsi far l'estrazione di simili cose proibite; Per tanto Noi volendo provvedere, che non si facciano simili estrazioni, e fraudi, e perciò dare il debito castigo a' Delinquenti, d'ordine espresso di Nostro Signore datoci à bocca, e per l'autorità del nostro officio di Camerlengo, non revocando l'altri Bandi sopra tal materia da nostri Predecessori fatti, e publicati, anzi quelli, quando faccia di bisogno, confermando, ed approvando, e specialmente quelli delli 5. Ottobre 1624., 29. Gennaio 1646., e 30. Agosto 1655. delli 5. Febbraio 1686. col presente ordiniamo, e comandiamo à tutte, e singole Persone tanto Ecclesiastiche, quanto secolari di qualsivoglia stato, grado, ordine, e condizione, ancorché ricercasse speciale, e specialissima menzione che non possono, nè presumino per l'avvenire estrarre, e fare estrarre fuori di Roma, Distretto, e suoi Territori per li luoghi dello Stato Ecclesiastico nè da qualsivoglia luogo di detto Stato per fuori di esso Stato, per fiume, mare o per terra alcuna sorte di statue, figure, bassi rilievi, colonne, vasi, alabastris, agate, diaspri, amatiste, ed altri marmi preziosi, gioie e pietre lavorate, e non lavorate, torzi, teste, frammenti, pilì, piedestalli, iscrizioni, o altri ornamenti, fregi, medaglie, cameli, o intragli di qualsivoglia pietra, ovvero metallo, oro, argento di qualsivoglia materia antica, o moderna, nè meno figure, quadri, e pitture antiche; o altre opre in qualsivoglia cosa scolpite, depinte, intagliate, commesse, lavorate, o in altro modo fatte, o che siano state novamente ritrovate in cave, o siano esistenti in Roma, e fuori di Roma, ovvero appresso qualsivoglia Persona, o in qualunque luogo senza nostra licenza dar darli, e concedersi quanto alle cose antichi in vigor solamente di special chirografo di Sua Santità, e con visione, e fede della qualità, e quantità, Venditore, e Compratore delle cose sudette fatta

dal

val nostro Commissario sopra l'antichità, e cade, e data negl'atti dell'infrafcritto nostro, e della Reverenda Camera Apostolica Secretario, e Cancelliere, e con la solita attergazione dell'altri nostri Commissarii attergatori delle licenze per acqua, e rispettivamente per terra, sotto pena della perdita della Robba, che sarà ritrovata, venduta, mandata, nascosta, scalfata, trafugata, ò incassata in Roma, ò fuori di Roma per tutto lo Stato Ecclesiastico senza licenza, come sopra, e di 500. ducati d'oro di Camera, d'applicarsi la metà alla Reverenda Camera Apostolica, un quarto all'Accusatore, quala sarà tenuto secreto, e l'altro quarto al detto nostro Commissario, il quale possa procedere in simili materie per via d'inquisizioni, e denunce avanti di Noi, ò nostro Auditore, e se li darà fede con il suo giuramento, ò un solo Testimonio, ed altre pene etiam corporali secondo la qualità delle Persone, e delitti à nostro arbitrio, alle quali si procederà sommariamente con ogni rigore di giustizia.

E perche vi sono molte Persone che cavano, e fanno cavare in luoghi pubblici, e privati vicino all'edificii, fabbriche, mura, e ponti antichi, marmi mischi, alabastri platee, travertini, peperini, ed altre diverse pietre con pericolo, e ruina di detti edificii, vie pubbliche, ed in oltre cavano, e fanno cavare in diverse cave pubbliche, e private statue, torzi, bassi rilievi, teste, piedestalli, colonne, capitelli, iscrizioni, medaglie, camei, ed intagli di valore, di marmo, metallo, gioie di mischi oro, ed argento, ò agate, e crugnole, amatisti, ed altre diverse materie lavorate, e non lavorate e che dette cose cavate, e ritrovate ben spesso, ancorche vi siano pene gravi, e proibizioni fatte, e cominate in essi Bandi vendono, scalfano, trafugano, ed ascondono in Roma, e fuori senza saputa, e licenza nostra, scienza, ed ordine de' Padroni delli propri luoghi, e proprie cose ritrovate e con danno pubblico, e particolare, e gravezza delle loro coscienza, e così privano, e spogliano quest'Alma Città di Roma, e li propri Padroni delle più belle cose, che in essa Città si trovino così antiche, come moderne, onde ordiniamo, e comandiamo à tutte, e singole Persone sudette, che per l'avvenire non possino guastare edificii, nè fabbriche antiche, muraglia di travertini, marmo, peperini, ò altra materia sopra terra, nè rompere, ò cavare statue antiche, ò altri ornamenti di qualsivoglia materia, nè tampoco cavare, ò far cavare sotto terra vicino à detti edificii, mura, fabbriche, archi, ponti, cemeterii, e vie pubbliche in qualsivoglia luogo esistenti senza nostra licenza, e con l'intervento del Detto nostro Commissario da Noi deputato, ò altri in suo luogo da deputarsi.

In oltre dichiaramo, che nell'istesse pene incorreranno li Compratori, e Venditori delle sudette cose antiche, e moderne, se le venderanno, ò compreranno senza nostra licenza per portarle, ò mandarle fuori di Roma, come sopra, sotto le pene di sopra espresse.

E perche spesse volte li Cavatori e Muratori, Operarii, Vignaroli, ed altre simili Persone vendono, trafugano, rompono e portano di nascosto via senza saputa delli Padroni statue, teste, camei, intagli, medaglie, gioie, anelli, ed altri lavori antichi di valore, di qualsivoglia materia, come di marmo, alabastro, argento, metallo, ò di gioie, ò d'altre pietre, e quelli rivendono a' Ferravecchi, Scarpellini, Scultori, ò Rivenditori, ò Bottegari senza licenza delli Padroni delle proprie cose, e del luoghi propri, dove si ritrovano così di nascosto, come pale-

se; Però comandiamo, che nessuna persona come sopra espresa, possa vendere sotto pretesto di haverle ritrovate, ò havuto in qualsivoglia modo alcune delle sudette cose antiche, nè meno nessuno quelle comprare, che passino il valore di un scudo, se prima non ne darà notizia nell'atti dell'infrafcritto nostro Notaro, ovvero al nostro Commissario della qualità, quantità, persona, che vorrà vendere, e comprare le cose sudette sotto pena della perdita delle robbe, quali si restituiranno al proprio Padrone ed altre pene à nostro arbitrio etiam pecunarie d'applicarsi, come sopra.

Proibiamo anco, che non sia lecito ac alcun Falegname, Operario, e qualsivoglia altra Persona far casse, ò farne fare per incasser Statue, ed altre cose antiche di sopra espresse, ovvero moderne lavorate, ò non lavorate, nè quelle incassare, nè Facchini, ò Portatori, e Carrettieri, portare, ligare, imballare, nè dette cose trasportare da un luogo all'altro, nè meno Barcarolo, ò Marinari possano metterle in barche, ò vascelli, casse, ò balle, ò involtini, dove siaro portare antiche, ò moderne sudette, senza che non siano viste dal nostro Commissario, e con nostra licenza come sopra sotto le sudette pene, ed altre etiam maggiori à nostro arbitrio.

Comandiamo, sed ordiniamo ancora, che nessun Castellano, Doganiere, Custode, Portinaro, Guardiano di Passo, e Commissario del Sigillo di Ripa, lasci passar per mare, ò per fiume, alcuna delle sudette opere antiche, moderne, che siano incassate, ò senza cassa, ò involtate, lavorate, ò non lavorate, di qualsivoglia materia dipinte, ò scolpite, senza la nostra licenza, e sigillata col nostro sigillo sotto pena della privazione dell'offizio, e d'altre, tanto corporali, quanto pecunarie à nostro arbitrio.

Proibiamo di più, che non sia lecito ad alcun Carrettiere, Facchino, Portatore, Mulattiero di poter caricare, portar marmi, travertini, alabastri, peperini, statue, colonne, teste, figure, bassi rilievi, ed altre cose lavorate, e non lavorate di qualsivoglia pietra, da qualunque cava, ò edificio antico, e di qualsivoglia metallo, se prima non haveranno havuto la nostra licenza in scriptis, come sopra, la quale se le darà gratis, e quella doveranno portare seco mentre porteranno, ò lavoreranno simil materie, e mostrar al detto nostro Commissario, ò altri Deputati se faranno da loro trovati, e ciò per evitare ogni fraude, che si potesse commettere sotto pena di tre tratti di corda da darlesi subito, e di venticinque scudi di applicarsi come sopra, e perdita della detta robba.

Parimente non possa, nè debba alcuno Calcararo, Cavatore, ò altre simil Persone, come Scarpellini, Scultori, Orefici, Fonditori, ed altri Guastatori, rompere, guastare, spezzar per far calce, ò portar via, ò rivendere alcuna sorte di marmi scritti, lavorati, statue, figure, ò altri ornamenti antichi, nè meno fondere, guastare, ò ammaccare figure, medaglie, intagli di metallo, d'oro, d'argento antichi, che habbino figurazione, ò memoria di cose antiche, senza nostra licenza, e visione del nostro Commissario, ò altri Deputati, quale si darà gratis, sotto pena della perdita della robba, di scudi venticinque d'applicarsi come sopra, ed altre pene etiam corporali à nostro arbitrio.

E perche fin hora da Noi, ò da altri si è dato, e si dan ben spesso licenza, e parenti di cavare, e far cavar tesori, marmi, travertini, statue, pozzolana, ed altre cose diverse, dovè è necessario l'intervento, ed assistenza del sudetto nostro Commissario, ò altri da deputarsi, quali at-

tendino, acciò non si cavi in luogo proibito, pregiudiziale à pubblici edifici, vie, e cimiterii, come di sopra si è espresso, comandiamo, ed ordiniamo à qualsivoglia Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che doppo la pubblicazione del presente Editto debba dar nota di dette licenze nell'ufficio dell'infrafcritto nostro Notaro frà il termine di dieci giorni sotto pena della rivoazione di esse licenze.

Che nessuna Persona, che facci cavare in publico, ò privati luoghi con nostra licenza come sopra, siate Scarpellino, Cavatore, ò Padrone de luoghi possa vender travertini, marmi, alabastro, statue, ed altre cose sopra espresse, che ne pervenga la parte alla Reverenda Camera, se prima non faranno vedute dal detto nostro Commissario, misurate da Periti da deputarsi da Noi, e datone la parte, che perviene à detta Camera à nostra disposizione, ne meno vender piombo, metallo, oro, ed argento, ò nessun'altra cosa, che ne pervenga la parte alla detta Camera, sotto pena della perdita delle robbe, di scudi dieci d'aplicarsi, come sopra, ed altre pene etiam corporali à nostro arbitrio.

Proibiamo anco à tutti Scultori, Scarpellini, Rivenditori, Cavarori, e Padroni di cave il poter vendere comprare per l'avvenire alcuna sorte di statue, marmi lavorati, e non lavorati, figure, bassi rilievi, colonne, piedestalli, iscrizioni, medaglie, camei, intagli, ò altre cose antiche, se prima non haveranno dato la nota nelli medesimi Atti dell'infrafcritto nostro Notaro della quantità, e qualità della robba, che voglia vendere, e comprare, à finche si possa sapere l'esito, e l'esistenza in Roma di dette robbe sopra nominate sotto le pene come sopra.

Di più ordiniamo, e comandiamo à qualsivoglia Cavatore, Vignarolo, Operario, Muratore, Scultore, Scarpellino, e qualsivoglia altro Padrone si sia di Statue, cave, siti, luoghi, ò botteghe, dove siano dette cose antiche di sopra espresse, tanto in Roma, quanto fuori, che andando il nostro Commissario à vedere e pigliare nota in detti luoghi, dove siano statue, figure, torii, bassi rilievi, vasi, medaglie, camei, intagli, ed altre cose d'oro, d'argento, di metallo, marmo, ò altra materia di gioie lavorate, e non lavorate, debbano lasciarlo entrare, vedere, pigliarne, e darne nota di tutte le cose antiche, che loro haveranno, e prestargli ogni ajuto, e favore, e quelle cose ritenere senza vendere, ò trasportare altrove per cinque giorni prossimi ed obediare ad esso per simil causa, à finche ne possi dare la debita denuncia à Noi, ò al nostro Auditore, negl'atti del nostro Notaro, avvertendo ogn'uno à non contravenire sotto le sudette pene.

Che ogni Scultore, Operario, Scarpellino, Cavatore, Padrone di cave, Ferravecchi, Rivenditori, e Medagliari debbano tenere alle loro botteghe, cave, e luoghi dove faranno statue, ò alcuna delle sudette cose à vendere, affisso il presente Editto, sotto pena di tre scudi per ciascuno ogni volta, che non gli sarà trovato in luogo publico, acciò possa esser da ogn'uno visto, d'aplicarsi come sopra.

Finalmente diamo e concediamo ogni facoltà al detto nostro Commissario, Straordinarij, e qualsivoglia altra Persona, Esecutore, e Ministro di giustizia, di poter cercare, havendone notizia, e far cercare in ogni luogo, dove fossero statue, cose antiche di qualsivoglia materia, casse, barche vascelli, valigie, involti, ed il simile possono anco fare Custodi, Guardiani, Barcaroli, Doganieri, con darne notizia à Noi, ovvero al nostro Auditore, nell'atti del detto nostro No-

taro quando fossero per estrarli fuori di Roma senza nostra licenza, e si darà fede all'Accusatore con un sol testimonio, ed al nostro Commissario col suo giuramento. Comandiamo à tutti Barigelli, Esecutori, ed altri Ministri di Giustizia, etiam Curfori, che in simili casi debbano darli, e prestarli ogn'ajuto, e favore sotto pena della perdita dell'offizii, ed altre à nostro arbitrio.

Notificando à tutti, che alle sudette pene sarà tenuto il Padrone per il Ministro, ed il Mastro per il Garzone, alle quali si procederà irremissibilmente con ogni rigore di giustizia, riservando à Noi l'arbitrio in ogni caso, di poter sminuire, ò accrescere le sudette pene secondo li casi, che occorreranno.

Vogliamo che il presente Editto affisso, e pubblicato ne i luoghi soliti di Roma doppo tre giorni astringa ogn'uno come se li fosse personalmente intimato, e notificato In fede &c. Dato in Roma nella Camera Apostolica questo dì 18. Luglio 1701.

G. B. Spinola Card. S. Cesareo

P. Marefoschi Uditore.

Silvio de Cavalieri Comm. Gen.

Domenico Liberati. Segr. e Canc. della R. C. A.

*Die, Mense, & anno, quibus supra supradicta prohibitio affixa, & publicata fuit ad valvas Curiae, & in Aede Campi Florae, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Thomam de Unionibus Apostolicum Curforem.*

Joseph Maggius Mag. Curf.

#### EDICTUM

Quo cavetur, ne lectiones utriusque Juris, & Medicæ facultatis tradantur in privatis domibus extra Archigymnasium Sapientiae, cum aliis ordinationibus.

*Gio: Battista Spinola Diacono Cardinale di S. Cesareo, della S. Romana Chiesa Camerlengo.*

Conoscendo la Santità di Nostro Signore di quanto splendore sia riuscita alla sua Università, ò Sapienza di Roma, e vantaggio publico, e privato alla Scolaresca, e Studenti la Proibizione delle lezioni d'Instituzioni Civile, Canonica, Criminale, e di qualunque altra materia Civile, e Canonica, quali prima si permettevano alli Lettori approvati per idonei, & anche à gl'istessi Lettori publici della Sapienza nelle loro Case private, & in altri luoghi fuori delle Scuole della Sapienza; E l'introduzione di Scuole straordinarie nella medema con l'obbligo alli Lettori publici d'insegnare gratis, & in ciascun giorno, oltre quelli stabiliti per le pubbliche lezioni nel solito Calendario come con nostro Editto in data delli 20. Febbrao dell'Anno 1700. furono proibite, e rispettivamente introdotte in virtù di particolare Chirografo della san. mem. d'Innocenzo XII. segnato li 10. Febbrao dell'istesso Anno. E desiderando la Santità sua di conservare, e sempre più accrescere il splendore della Sapienza, & il vantaggio publico, e privato della Scolaresca, e Studenti nelle sopra dette, & altre diverse materie, quali s'in-